



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI  
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

**DETERMINAZIONE N. 55 / 2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL' AVV. OLLARI ROBERTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL RICORSO, EX ART. 54, D.P.R. 327/2001, PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA VILLA SAN DONNINO S.R.L.- RG. N. 1647/2024- CIG B5B5976C9C**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

### **DELIBERE DI C.C. :**

- n. 78 del 21.12.2024 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento";
- n. 82 del 21.12.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027" e s.m.i.;

### **DELIBERE DI G.C.:**

- n. 1 del 09.01.2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30.01.2025 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027" e s.m.i.;
- n. 24 del 20.02.2025 ad oggetto: "Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt. n. 166 e n. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 - Primo Provvedimento";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 25/2024 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 10 settembre 2024 sino al 30 settembre 2025;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Premesso che:

- in data 17 ottobre 2020 (acquisito a prot. n. 16527/2020), la società Agricola Villa San Donnino srl adiva il Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Parma -incardinando il giudizio RG n. 190/2020, per ottenere l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo, della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo di esproprio comunicata dal Comune di Casalgrande (RE), il 21 luglio 2020;
  - determina del Comune di Casalgrande n. 403/2020, del 10 agosto 2020, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi con l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo di esproprio, dei relativi verbali del 27 luglio 2020 e delle determinate di convocazione della Conferenza medesima;
  - comunicazione del Comune di Casalgrande dell'agosto del 2020, in merito alla approvazione in Conferenza di Servizi del progetto definitivo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, la dichiarazione di pubblica utilità ed i decreti conseguenti da parte del Comune di Casalgrande (RE);
  - varianti ai piani urbanistici del Comune di Reggio Emilia (n. 161 del 27 luglio 2020) e di Casalgrande, non note nella loro estensione, e le relative delibere di approvazione dei progetti inerenti al ponte e collegamento alle arginature esistenti in località San Donnino ed in particolare lo studio di fattibilità, il progetto definitivo, il progetto esecutivo ed i relativi allegati;
  - accordo di programma tra Comune di Reggio Emilia e Comune di Casalgrande in merito alla realizzazione delle opere;
  - decreto di occupazione del Comune di Casalgrande di urgenza preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/01, della determina del Comune di Casalgrande n. 428 del 26/8/2020;
  - in ogni caso, tutti gli atti di espropriazione, ed in particolare l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità ed i decreti conseguenti da parte del Comune di Casalgrande (RE);
  - autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Bologna, in particolare di quella sulla verifica di interesse storico del 2 luglio 2020, di controllo archeologico del 22 luglio 2020 e di autorizzazione paesaggistica del 6 agosto 2020;
  - per quanto occorrer possa, del decreto n. 40/20 del Presidente della Regione Emilia Romagna, delle relative ordinanze ed, in particolare, dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, che finanziano le opere;
- nonché, con il ricorso per motivi aggiunti del 18/12/2020, l'annullamento anche dei seguenti atti:
- progetto definitivo ed in particolare dell'allegata relazione generale, nella quale si precisa che l'abbattimento del ponte avverrà nel secondo stralcio, nonché



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dell'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dal Comune di Casalgrande, assunto con delibera del Comune di Casalgrande n. 94 del 24 luglio 2020 e relativi allegati in ragione alla decisione di creare due stralci nei lavori, ripresa anche nella variante al POC delle amministrazioni coinvolte ed in particolare negli allegati doc. 18.48 e 18.47 di parte avversa;

- ulteriori atti del Comune di Casalgrande, da cui si evinca l'omesso esame del vincolo indiretto di cui all'art. 45 del D.lgs 42/2004, ed in particolare la convocazione della Conferenza dei Servizi del 22 luglio 2020, la richiesta prot. 31 luglio 2020, la delibera di Giunta n. 73 del 25/6/2020, di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;
- in data 21/01/2022 il T.A.R. per l'Emilia Romagna – sez. di Parma - con sentenza n. 16/2022 rigettava la domanda di parte ricorrente condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Casalgrande, costituitosi nel giudizio;
- con ricorso notificato in data 20/04/2022 (prot. n. 7316/2022), la società Agricola Villa San Donnino S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Giuseppe Spalletti Trivelli Gallarati Scotti, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza di rigetto, chiedendone l'annullamento e/o la riforma;
- in data 25/10/2022, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 9075/2022, respingeva l'appello proposto, RG. n. 3629/2022, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore, tra gli altri, del Comune di Casalgrande, costituitosi nel giudizio;

Dato atto che:

- successivamente all'esito favorevole per l'Amministrazione Comunale dei predetti giudizi, in data 11.10.2024, il Comune di Casalgrande (RE), nella sua qualità di ente espropriante, notificava dunque, tramite PEC, il decreto di esproprio, unitamente alla stima dell'indennità definitiva a favore dell'Azienda Agricola pari ad un complessivo di € 44.513,44, di cui € 10.776,94 per indennità di occupazione ed € 33.736,50 per indennità definitiva;
- a fronte del predetto decreto l'Azienda Agricola San Donnino s.r.l. , con ricorso ex art. 54, D.P.R. 327/2001, notificato in data 15/01/2025 (acquisito al protocollo n° 862), conveniva in giudizio, avanti alla Corte d'Appello di Bologna, il Comune di Casalgrande per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accogliere il ricorso di opposizione all'indennità di esproprio e, per l'effetto accertare e dichiarare l'indennità di esproprio definitiva e per l'occupazione temporanea prevista ai sensi degli artt. 32, 33, 40 e ss. del DPR 327/2001, ovvero in via subordinata al risarcimento di tutti i danni ai sensi dell'art. 44 del medesimo DPR e per l'ulteriore effetto, condannare la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 1.214.500,00, oltre all'indennità da occupazione temporanea detraendo la somma già riconosciuta, e, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari ed accessori del presente procedimento";



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Considerato che il Comune di Casalgrande ritiene di aver agito correttamente nella fase di esproprio, come confermato nelle sentenze del T.A.R. sezione Parma e del Consiglio di Stato (n. 16/2022 e n. 9075/2022), nonché nella conseguente fase di determinazione della relativa indennità di esproprio;

Preso atto che, con delibera n. 23 del 18 febbraio 2025, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale:

- autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato dalla Società Agricola Villa San Donnino S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, innanzi alla Corte d'Appello di Bologna R.G. 1647/2024, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- dava mandato al Responsabile del settore Affari Generali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;

Dato preventivamente atto che:

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;
- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Dato altresì atto che:

- l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi a tal fine di un elenco di Avvocati mediante acquisizione di curricula vitae per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, laddove in considerazione dell'eccezionalità e dell'importanza del contenzioso non si rinvenga all'interno dello stesso una professionalità adeguata;
- che tale elenco è stato approvato con determina n. 600 del 19 dicembre 2018 e successivamente aggiornato con cadenza semestrale;

Richiamato l'art. 5 dell'avviso pubblicato per la formazione del predetto albo, recante le modalità di conferimento dell'incarico di patrocinio legale, il quale prevede:

“ ....2. Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando di norma i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficacia energetica tra i professionisti iscritti, valorizzando in particolare:

- esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

della questione rilevante per la sua soluzione;

- la *pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;*
- *il costo del servizio;*
- *disponibilità immediata ad assumere l'incarico.*

*3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto in caso di consequenzialità tra incarichi e/o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di affidamento, nonché per ragioni di urgenza.....”*

Richiamati altresì:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni” nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Considerato che:

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004, in tema di incarichi esterni, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di “collaborazioni” disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un “prodotto finale” ben definito, ma



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

- la sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;

Dato atto che dal tenore letterale dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 36/2023 emerge come il nuovo codice abbia inteso sottrarre gli incarichi professionali dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria, sia per un certo margine di rapporto fiduciario che intercorre tra le parti, sia per il grado di specializzazione richiesto per l'esercizio dell'attività affidata a esterni;

Dato altresì atto che l'Anac è in linea con l'impostazione del Consiglio di Stato data nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, secondo la quale l'incarico non continuativo, ma conferito ad hoc o collegato ad una specifica controversia, è da considerarsi un contratto d'opera professionale, in particolare:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configura un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto "escluso" dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
  - i l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
  - ii la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
  - iii il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Considerato che il contenzioso in oggetto presenta una notevole complessità, nonché una notevole importanza in virtù della rilevanza delle somme richiesta da controparte, e



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

richiede pertanto l'intervento di un professionista altamente specializzato in materia urbanistica e di espropriazioni per pubblica utilità;

Considerato che:

- l'Avv. Roberto Ollari è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nelle materia del diritto urbanistico ed in quella relativa alle espropriazioni di pubblica utilità, come si desume dal curriculum vitae acquisito al protocollo n. 6785 del 20/04/2021;
- tale professionista ha già avuto modo di collaborare proficuamente con il Comune di Casalgrande, rappresentandolo in diversi giudizi conclusasi favorevolmente per l'Ente stesso;
- l'Avv. Roberto Ollari è attualmente iscritto nell'elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio del comune di Casalgrande, approvato con determina n. 600/2018;

Vista la disponibilità dell'Avv. Ollari Roberto a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande anche nell'ambito del presente giudizio;

Visto altresì il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n° 3428/2025 - recante l'importo complessivo di € 17.955,67 oltre IVA ;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 ed in particolare è stato calcolato sul valore medio del parametro ridotto del 50% in conformità dei principi sull'equo compenso;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma;

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici si applicano le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 584 del 19/12/2023 e determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto pertanto di registrare l'affidamento in oggetto con il seguente CIG n. B5B5976C9C

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto:

-ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento nonché al responsabile di settore;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

## DETERMINA

**1.**di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, nel giudizio instaurato dalla Società Agricola Villa San Donnino S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, innanzi alla Corte d'Appello di Bologna R.G. n. 1647/2024 ed a sottoscrivere quindi gli atti conseguenti – CIG. n. B5B5976C9C, al corrispettivo indicato nel preventivo acquisto a prot. N°3428/2025;

**2.**di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa complessivo di € 21.905,92 sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

**3.**di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, l'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

4.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2025;

5.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2025	537	AFFIDAMENTO ALL' AVV. OLLARI DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZ A NEL RICORSO, EX ART. 54, D.P.R. 327/2001, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA VILLA SAN DONNINO S.R.L.- CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA- RG. N. 1647/2024	OLLARI ROBERTO	€21.905,92

Lì, 20/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 55 del 20/02/2025

**Uffici AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI**

Proposta n° 128/2025

**Oggetto:** AFFIDAMENTO ALL' AVV. OLLARI ROBERTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL RICORSO, EX ART. 54, D.P.R. 327/2001, PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA VILLA SAN DONNINO S.R.L.- RG. N. 1647/2024- CIG B5B5976C9C .

### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 20/02/2025

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria  
(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 55 del 20/02/2025**

AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

**Oggetto: AFFIDAMENTO ALL' AVV. OLLARI ROBERTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA NEL RICORSO, EX ART. 54, D.P.R. 327/2001, PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA VILLA SAN DONNINO S.R.L.- RG. N. 1647/2024- CIG B5B5976C9C .**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 20/02/2025 al 07/03/2025 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 08/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)